

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2380

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TONINO LODDO, CARBONI, LADU, SANTINO ADAMO LODDO,
LUIGI PEPE, PISICCHIO, VIANELLO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito sul territorio
nazionale e nei Balcani

Presentata il 20 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda dell'uranio impoverito è recentemente tornata di grande attualità per effetto delle notizie diffuse dai media locali e nazionali, secondo le quali un elevato numero di militari che hanno prestato servizio presso il poligono di tiro interforze del Salto di Quirra, si sarebbero ammalati di cancro durante o subito dopo lo svolgimento del medesimo servizio.

Ma la circostanza pare ancora più tingersi di colori oscuri a seguito della denuncia fatta dal medico di base di Villaputzu (Cagliari), secondo il quale nella piccola frazione del paese posta a ridosso del poligono di tiro sarebbe stato riscontrato — negli ultimi anni — un abnorme aumento dei casi di linfoma di Hodgkin e di leucemia linfatica acuta, che avrebbe

interessato circa il 10 per cento della popolazione residente.

È destinata, inoltre, a creare ulteriori motivi di allarme nella popolazione, la considerazione che ancora oggi all'interno dei territori sottoposti a servitù militare ed utilizzati come poligono di tiro è consentito il pascolo semi-brado di pecore, capre e vacche che — laddove fosse riscontrato l'utilizzo esercitativo di proiettili contenenti uranio impoverito — attraverso i prodotti derivati (carne, latte, formaggi, eccetera) potrebbero inserire all'interno del circuito alimentare umano vivande contaminate; senza dire, naturalmente, del grave rischio cui vanno o potrebbero andare incontro i pastori che in tali territori trascorrono, giorno e notte, interi mesi assolutamente ignari — perché da alcuno

messi al corrente — dei pericoli cui potrebbero andare incontro.

A rendere, se possibile, ancora più drammatica la situazione contribuirebbero anche fatti abbastanza singolari come quelli recentemente denunciati da un giornale quotidiano sardo, secondo il quale fino a qualche giorno fa sarebbe stato possibile vedere, all'interno del poligono di tiro del salto di Quirra, cartelli con l'indicazione di pericolo, rappresentato da « residui radioattivi sparsi sul terreno ». Cartelli, improvvisamente rimossi e sostituiti con altri, indicanti un pericolo di tipo generico. Le autorità militari, per la verità, ed anche autorevoli membri del Governo hanno sempre decisamente smentito l'utilizzo nell'area di armi all'uranio impoverito. Ma le circostanze denunciate dai sanitari locali rendono poco credibili tali dichiarazioni e rendono non più procrastinabile l'effettuazione di un'inchiesta che non può che essere parlamentare, a garanzia dell'imparzialità delle informazioni. L'opinione pubblica, gravemente preoccupata, chiede che sia fatta chiarezza in modo serio e definitivo.

D'altronde non si tratta di una problematica esclusivamente circoscritta al poligono di tiro del Salto di Quirra, ma già denunciata per altri poligoni di tiro ubicati nel territorio nazionale e, in particolare, dal nostro personale militare e civile impegnato nei Balcani. In generale, la problematica ha interessato anche la più lontana guerra del Golfo: quelli furono i soldati che, per primi, ritornarono a casa gravemente ammalati. Dal Golfo ai Balcani, al poligono di tiro del Salto di Quirra, i casi di leucemia e di altre malattie e malformazioni congenite, imputabili all'utilizzo bellico o addestrativo di *Depleted Uranium* (DU), sono paurosamente aumentati.

Qualcuno sostiene che anche le Forze armate straniere, presenti nei poligoni di tiro italiani della NATO, abbiano usato proiettili al DU, senza darne notizia alle nostre autorità militari. Ed il numero dei militari preoccupati per la propria vita aumenta a dismisura.

Ogni certezza è ancora lontana. Ma le associazioni, i comitati, nonché voci isolate chiedono (e, ormai, implorano) giustizia e verità ad alta voce. Il Governo italiano, è noto, con decreto del Ministro della difesa 22 dicembre 2000 istituì una commissione di indagine sull'incidenza delle neoplasie maligne tra i militari impiegati in Bosnia e in Kosovo e sulla loro eventuale correlazione con il munizionamento all'uranio utilizzato in quelle aree.

Le conclusioni (peraltro definite provvisorie), ed i metodi utilizzati sono stati pesantemente criticati da non piccola parte del mondo accademico nazionale ed internazionale. Siegwart-Horst Gunther ha accertato un aumento pari al quintuplo, rispetto a quanto accadeva prima della guerra, dei casi di leucemia infantile in Iraq.

Secondo l'Associazione dei veterani della guerra del Golfo, che riunisce gran parte dei militari che vi avevano partecipato, i figli generati dopo la guerra da due terzi di un campione significativo dei veterani dello Stato del Mississippi, presenterebbero malformazioni simili a quelle riscontrate in Iraq.

La stessa « seconda relazione Mandelli », peraltro, propone la correzione di grossolani errori di calcolo, con il conseguente riconoscimento « di un eccesso statisticamente significativo di linfomi di Hodgkin », cosa che costituisce la conferma di una percentuale anomala di leucemie linfatiche acute e che impone chiarezza sull'abnorme incidenza di tali patologie sugli uomini delle nostre Forze armate.

A questo punto le questioni che si impongono con l'urgenza di una risposta non più procrastinabile sono le seguenti: l'accertamento sull'utilizzo di armi al DU da parte delle nostre Forze armate nel corso di operazioni all'estero, in particolare nei Balcani, o — comunque — all'interno di strutture militari italiane; l'accertamento dell'utilizzo di munizioni al DU all'interno di strutture addestrative nazionali da parte di Forze armate di Paesi alleati; l'accertamento di un nesso causale tra il loro utilizzo e l'insorgenza di patologie tumorali tra i componenti le nostre

Forze armate e i cittadini residenti in prossimità delle strutture addestrative in cui è stato fatto uso di DU; l'accertamento dell'utilizzo di munizioni al DU nei territori dei Balcani in cui hanno prestato o prestano servizio le nostre Forze armate.

Per dare risposte a queste domande appare perciò urgente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che, grazie alla sua composizione rappresentativa di opposizione e maggio-

ranza e alla sua indipendenza dal Ministero della difesa, compia un'accurata indagine che riguardi non solo i militari che prestano (o hanno prestato) servizio nei poligoni di tiro italiani o nella Forza multinazionale di pace impegnata nei Balcani, ma anche la popolazione residente nei pressi dei poligoni di tiro che varie regioni d'Italia mettono a disposizione delle esercitazioni nazionali, degli USA e della NATO.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata di due anni, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito sul territorio nazionale e nei Balcani da parte delle Forze armate italiane o da parte di Forze armate alleate nei poligoni di tiro di addestramento siti nel territorio nazionale o in zone dei Balcani in cui hanno prestato o prestano servizio componenti di Forze armate italiane, con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce su tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi emersi e venuti all'attenzione in questi ultimi anni di patologie tumorali nel personale delle Forze armate e nei cittadini che vivono in zone vicine a strutture militari di esercitazione, verificando se esista una correlazione con il munizionamento impiegato in tali aree, ovvero se siano identificabili cause diverse all'origine di tali patologie tumorali;

b) accertare se è reale il rischio di contaminazione nell'area dove operano i militari italiani assegnati alla Forza di pace per il Kosovo operante sotto il controllo dell'ONU, denominata « KFOR », e, in caso affermativo, individuare le precauzioni eventualmente adottate dal Ministero della difesa alla loro partenza, nel corso delle operazioni ed al loro rientro in patria;

c) realizzare un accurato monitoraggio nel tempo, sia per quanto riguarda eventuali nuovi casi di patologie di cui alla lettera a), sia per controlli da effettuare sulle popolazioni e sul personale delle Forze armate ritenuti a rischio;

d) verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia e le eventuali

inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

e) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti compiuti e la loro coerenza con la normativa vigente in materia.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni su specifiche componenti dell'inchiesta o con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

ART. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e due segretari.

ART. 3.

(Acquisizione di testimonianze, atti e documenti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.

4. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. La Commissione può inoltre avvalersi della consulenza di figure professionali riconosciute, in ambito nazionale ed internazionale, di provata esperienza nello studio degli effetti dell'esposizione dell'uomo all'uranio impoverito.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0023230